



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 del progetto definitivo del recupero e rifunzionalizzazione del padiglione n. 16 dell'ex Ospedale Militare Bonomo di Bari (immobile appartenente al demanio pubblico culturale dello Stato, scheda BAD0075), da destinare a sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nonché del progetto esecutivo del recupero del padiglione suddetto e della sistemazione delle aree esterne e sottoservizi comuni ai padiglioni 14, 15, 16, 17 e 18 del medesimo compendio (importo lavori € 12.351.034,03) - CUP: G95D19000380001 - CIG: A000C6C10B - CPV: 71248000-8

DISCIPLINARE DI GARA

Via Amendola n. 164/D - 70126 Bari – Tel. 080 5467811 – Postafax. 06 50516070
e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it
pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

SOMMARIO

DISCIPLINARE DI GARA	1
1. PREMESSA	4
2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
2.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2.4 GESTORE DEL SISTEMA.....	8
3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1 DOCUMENTI DI GARA	8
3.2 CHIARIMENTI.....	9
3.3 COMUNICAZIONI.....	9
4. STAZIONE APPALTANTE	10
5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
6. DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.....	12
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI	13
PARTECIPAZIONE	13
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	16
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE.....	19
9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	20
9.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	21
10. AVVALIMENTO	21
11. SUBAPPALTO.....	21
12. GARANZIA PROVVISORIA	21
13. GARANZIE E POLIZZE	24
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	26
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
17. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30

17.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	30
17.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	34
17.3	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA	38
17.4	TABELLA DI RIEPILOGO DEI REQUISITI SPECIALI	39
17.5	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	39
17.5.1	Dichiarazioni integrative	39
17.5.2	Documentazione a corredo	40
17.5.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	41
18.	CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA	42
18.1	“Criterio A” – Professionalità e adeguatezza dell’offerta – Massimo 40 punti	43
18.2	“Criterio B” – Caratteristiche metodologiche dell’offerta – Massimo 60 punti	46
19.	CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA A PREZZO FISSO	49
20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
20.1	METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	50
20.2	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	50
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELL' OFFERTA	51
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	52
23.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	52
24.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA	52
25.	APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA - CONFERMA DELLA GRADUATORIA	53
26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	54
27.	MODIFICA DEL CONTRATTO.....	56
28.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	56
29.	CODICE DI COMPORTAMENTO	56
30.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	57
31.	ACCESSO AGLI ATTI	57
32.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	57
33.	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA.....	58

1. PREMESSA

Con determina a contrarre prot. n. 2023/13637 del 1/8/2023 questa Direzione Regionale ha deliberato di affidare con procedura aperta, ai sensi dell'art 71 del D.Lgs 36/2023, il servizio di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice del progetto definitivo del recupero e rifunzionalizzazione del padiglione n. 16 dell'ex Ospedale Militare Bonomo di Bari, da destinare a sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ed esecutivo, incluso supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo stesso, del recupero del padiglione suddetto nonché della sistemazione delle aree esterne e sottoservizi comuni ai padiglioni 14, 15, 16, 17 e 18 del medesimo compendio (importo lavori € 12.351.034,03).

L'affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 lett. B del D.Lgs 36/2023 (in seguito anche solo Codice). Alla luce delle indicazioni della Delibera ANAC 343 del 20/7/2023, delle disposizioni ivi richiamate, con particolare riferimento alla Legge 21/4/2023 n. 49, nonché alle disposizioni di cui dell'art. 8 comma 2 ultima parte del D. Lgs. 36/2023, dell'art. 41 comma 15 con l'All. I.13 del medesimo, come pure previsto dall'art. 108 comma quinto del D. Lgs. 36/2023, l'elemento relativo al prezzo sarà mantenuto fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica predisposta dal MEF e gestita da Consip s.p.a. accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (articolo in vigore sino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice) e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente procedura di Gara è stata indetta mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, da pubblicare sulla G.U.R.I., sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (articoli in vigore sino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice).

In applicazione dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 e dell'art. 225, comma 1, del Codice, che le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bari, codice NUTS ITF47.

CUP: G95D19000380001 CIG: A000C6C10B

Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Valentina Guglielmi, valentina.guglielmi@agenziademanio.it.

Il presente disciplinare viene sottoscritto dall'ing. Davide Ardito, responsabile dell'Area Tecnica della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, in virtù della delega prot. 13114 del 24/7/2023 del Direttore della suddetta Direzione Regionale.

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di un Sistema Telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario al ripristino del normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole

che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digita le (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta necessariamente da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica

(CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice è l'Agenzia del demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, che si elenca di seguito, e che comprende il Bando di gara, la determina a contrarre, il Disciplinare di Gara con allegati, il Capitolato prestazionale con allegati, le Linee Guida del processo BIM relative al servizio di progettazione da verificare, le Specifiche Metodologiche BIM relative al servizio di progettazione da verificare, può essere reperita sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori):

Bando di gara;

Determina a contrarre;

Disciplinare di gara con relativi allegati:

- All.1 Modello di domanda di partecipazione;
- All.2 Modello del DGUE;
- All.2.1 Modello del Gruppo di verifica;
- All.2.2 Modello Tabella riepilogativa dei requisiti del concorrente;
- All.2.3 Modello struttura del concorrente per la verifica delle firme dell'offerta tecnica;
- All.3 Dichiarazione integrativa al DGUE;
- All.4 Modello del patto di integrità;

- All.5 Autocertificazione nomina del Responsabile del trattamento dei dati;
- All.6 Documento Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE2016/679;
- All.7 Modello BIMSO - Offerta di Gestione Informativa del concorrente "BAD0075-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-V000001" (da utilizzare per il sub-criterio B.3);
- All.8 Regole-sistema-di-e-procurement-della-Pubblica-Amministrazione
- All.9 Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio di verifica della progettazione;
- All.9.1 Determinazione corrispettivi;
- All.10 Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio di progettazione da verificare
- All.10.1 Specifica Metodologica BIM (BIMSM) del servizio di progettazione;
- All.11 Linee Guida del processo BIM del servizio di progettazione da verificare;
- All.12 Linee Guida del processo BIM del servizio di verifica.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/9/2023, in via telematica esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno riguardare aspetti relativi alla procedura di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno 25/9/2023, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema www.acquistinretepa.it nell'area dedicata alla documentazione di gara e sul sito istituzionale dal quale è possibile consultare i chiarimenti nella sezione dedicata alla gara al seguente percorso Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le

comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. STAZIONE APPALTANTE

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata – Via Amendola 164/D – 70126 Bari – Tel. 080/5467811 – Fax-mail 06/50516070, sito istituzionale: www.agenziademanio.it, e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it - pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di opportunità e convenienza si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti, atteso che la suddivisione comprometterebbe la funzionalità e fruibilità del servizio in questione, trattandosi di interventi progettualmente interconnessi.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di verifica ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023 del progetto definitivo in modalità BIM del recupero e rifunionalizzazione del padiglione n. 16 dell'ex Ospedale Militare Bonomo di Bari, da destinare a sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e progetto esecutivo in modalità BIM, e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, del recupero e rifunionalizzazione del padiglione suddetto nonché della sistemazione delle aree esterne e sottoservizi comuni ai padiglioni 14, 15, 16, 17 e 18 del medesimo compendio.

Il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:

- ricognizione preventiva della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante ed in particolare del capitolato tecnico prestazionale e dei capitolati informativi BIM posti a base di gara nell'ambito dei servizi progettuali, nonché dell'offerta tecnica sottoscritta da ciascun soggetto aggiudicatario e del Piano di Gestione Informativa consolidato in fase di servizio;
- verifica della rispondenza del servizio svolto alla lettera capitolare ed a tutta la documentazione tecnica allegata ai contratti sottoscritti;
- verifica della progettazione e restituzione BIM, della nomenclatura degli elaborati e del loro corretto posizionamento nella repository ACDAT - UpDate;
- supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo;
- Emissione del Certificato di Conformità alle NTC 2018 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente in formato Pades dal Responsabile della Verifica Strutturale e dal Responsabile

tecnico generale della verifica nonché il Rapporto di Verifica Strutturale anch'esso sottoscritto digitalmente in formato Pades dal Responsabile della Verifica Strutturale e dal Responsabile tecnico generale;

- verifica, sulla base della normativa di riferimento, nonché delle linee guida del processo BIM (BIMMS) adottate dell'Agenzia del Demanio, dei modelli di progetto e della rispondenza dei modelli alle caratteristiche richieste dai capitolati informativi di gara, all'offerta tecnica inviata, al Piano di gestione Informativa, alle caratteristiche informative e di struttura richieste dalla normativa di settore per la specifica fase progettuale, con valutazione della qualità tecnica e della completezza delle informazioni, nonché del processo BIM nella sua totalità, così come descritto nel Capitolato tecnico prestazionale della presente procedura;
- verifica di conformità di tutti gli elaborati predisposti e consegnati alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario del servizio progettuale, nonché dei modelli BIM di progetto, in accordo a quanto previsto dal relativo Capitolato tecnico prestazionale;
- verifica della corrispondenza tra progettazione e indicazioni tecniche fornite dalle relazioni specialistiche incluse nel servizio oggetto di verifica;
- ogni ulteriore verifica, accertamento e attività prevista dall'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dall'All. I.7 del medesimo;
- redazione di un rapporto conclusivo di verifica per ciascun gruppo di attività sopra descritte con indicazione del giudizio di conformità/non conformità e di eventuali correzioni da apportare agli elementi non ritenuti conformi, come specificato nel Capitolato tecnico prestazionale.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023, anche in applicazione delle indicazioni della Legge 49/2023 "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", si è ritenuto di calcolare l'importo del servizio applicando i criteri del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), riferimento più aggiornato in materia, contenente specifiche voci per l'attività in questione e, quindi, maggiormente rappresentativo delle prestazioni professionali da affidare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

In applicazione dei suddetti criteri nonché di quanto appresso specificato, l'importo del servizio è stato quantificato in euro duecentosettantatremilatrecentonovantatre/71 (**€ 273.393,71**) al netto di IVA e oneri previdenziali e, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale, in sede di offerta non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali conformemente a quanto previsto nell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 5 dell'allegato I.13 del Codice, trattandosi di appalto con applicazione della metodologia BIM, è stata applicata una maggiorazione pari al 10% del compenso prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori (10%) che è stata calcolata anche sul suddetto incremento.

Detto importo, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di tutte le prestazioni indicate dalla documentazione di gara ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o ulteriori rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'appalto è finanziato con fondi del capitolo di spesa 7754 commessa FPRRAZBAD167519.

La tabella di seguito riportata è redatta ai fini dell'individuazione del grado di complessità delle prestazioni da effettuare per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di cui al successivo par. 9.3.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1 530 550,00	6,35784 76800%
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	1,30	2 103 050,00	5,95706 01600%
EDILIZIA	E.22	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	1,55	5 242 900,00	5,05197 17200%
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	2 284 750,00	5,86064 86900%
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.</i>	1,20	590 237,11	7,91574 55600%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: impianti aree esterne</i>	0,75	285 844,44	9,56973 87600%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	313 702,48	9,32984 12600%

6. DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La durata del servizio, posto a base di gara è così definito:

- 15 gg. (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna del primo report intermedio di verifica del progetto definitivo in modalità BIM relativo al recupero del padiglione n. 16 dalla data in cui sarà messo a disposizione il progetto, con avvio da parte del direttore esecutivo del contratto;
- 25 gg. (venticinque) giorni naturali e consecutivi per la consegna del primo report intermedio di verifica del progetto esecutivo in modalità BIM relativo al recupero del padiglione n. 16 e alla sistemazione delle aree esterne e sottoservizi comuni ai padiglioni 14, 15, 16, 17 e 18 dalla data in cui sarà messo a disposizione il progetto, con avvio da parte del direttore esecutivo del contratto. N.B. le tempistiche relative alla verifica del progetto esecutivo potranno subire una eventuale ripartizione interna.

Per ciascuna verifica del progetto definitivo/esecutivo in modalità BIM a seguito delle modifiche e/o integrazioni dei progettisti, saranno assegnati 7 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui sarà messo a disposizione il progetto aggiornato/integrato con avvio da parte del direttore esecutivo del contratto.

I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti da parte dei progettisti degli elaborati richiesti dall'unità di verifica non saranno considerati.

Il servizio si potrà ritenere concluso al momento della validazione del progetto da parte del RUP del servizio di progettazione.

Relativamente ai termini di cui sopra, si specifica che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 11.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, il compenso è aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati nell'articolo 60, comma 3 lett. b del Codice.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, in ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

In particolare, si richiama qui integralmente la disciplina di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza

delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, non è escluso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal medesimo art. 96 e secondo la disciplina ivi prevista, inclusi condizioni e oneri a tal fine previsti.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 36/2023, per i raggruppamenti ed i consorzi di cui al 3 comma dell'art. 97, si applica altresì la disciplina ivi prevista.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi del disciplinare di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, in ottemperanza alla Deliberazione A.N.AC. 27/7/2022 n. 464.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. Si segnala tuttavia che, in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE devono essere inseriti nel sistema dagli Operatori Economici.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

9.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

In considerazione dell'importo dei lavori, possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, nonché i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, ai sensi dell'art. 34 comma 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs 36/2023.

Per sistema interno di controllo di qualità si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Inoltre, in ragione della forma di partecipazione e della natura giuridica del soggetto, si devono possedere requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 100 del D. Lgs 36/2023 e parte V dell'allegato II.12 come di seguito individuati:

- requisiti di idoneità professionale delle singole professionalità costituenti il gruppo minimo di lavoro come dettagliati al successivo paragrafo 10.1.1
- requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/2023

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 100 comma 3 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 comma 3 dell'allegato I.7 del D.L.gs 36/2023, l'attività di verifica è incompatibile per uno stesso progetto con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione lavori e di collaudo.

Ai sensi dell'art. 38 dell'All. I.7 del D. lgs. 36/2023, il soggetto che intende partecipare alla gara per la verifica non deve aver partecipato o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

9.1.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

- n. 1 professionista **Coordinatore del gruppo di lavoro di verifica** nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto

al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7 dell'allegato I.7 del Codice;

- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Architettonica**: in possesso di laurea quinquennale o specialistica in Architettura, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Strutturale**: in possesso di laurea quinquennale o specialistica in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Impianti Elettrici e Speciali**: in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 22/01/2008 n. 37, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Impianti Idrici e Meccanici**: in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 22/01/2008 n. 37, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Antincendio**: in possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 08/03/2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica della Progettazione Acustica**: in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico o scientifico rientranti nell'elenco di cui all'allegato 2, parte A del D.lgs. n. 42/2017, con almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere superato l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2 del D.lgs. 42/2017;
 - b) avere superato l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del D.lgs. n. 42/2017 (certificato come tale da Università o altri Enti di cui al comma 1, Parte B);
 - c) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale;
 - d) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materia di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all'allegato 2 del D.lgs. 42/2017;
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica per l'applicazione dei CAM e del protocollo di sostenibilità LEED**: in possesso di laurea quinquennale o specialistica in una disciplina tecnica, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo albo, con idonea esperienza nell'applicazione dei CAM e dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (LEED);
- n. 1 professionista **Responsabile della verifica del processo BIM**: in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale,

iscritto nel relativo Albo di appartenenza;

- n. 1 professionista **Responsabile del Model Checking**: in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente oppure del diploma di perito industriale;
- n.1 professionista **Responsabile della verifica di coerenza dei contenuti presenti nella relazione geologica**, in possesso della laurea in scienze geologiche ed iscritto al relativo Albo professionale.
- N.1 professionista in possesso dell'abilitazione per il **coordinamento della sicurezza** di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale;

Il concorrente indica nel modulo allegato alla documentazione di gara (All.2.1), il nominativo, la qualifica professionale, gli eventuali requisiti specifici richiesti e la natura del rapporto professionale con il concorrente di ciascun professionista incaricato quale responsabile della verifica per ogni ambito disciplinare.

Il modulo è completato dalle dichiarazioni per ciascuno dei professionisti di non avere rapporti lavorativi con l'aggiudicatario del servizio di progettazione da verificare.

È possibile per un professionista ricoprire più di uno dei ruoli di responsabilità sopra indicati, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Il Gruppo di verifica potrà essere altresì integrato da ulteriori professionalità, non responsabili, a discrezione del concorrente, il cui apporto sarà finalizzato ad un miglioramento della prestazione in termini di qualità ed efficacia, restando sempre la responsabilità delle scelte in capo all'unico responsabile designato per ciascuna disciplina.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo pari a **€ 546.787,42 (euro cinquecentoquarantaseimilasettecentottantasette/42)** (due volte l'importo stimato dell'appalto);

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

- b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere di cui alla tabella di seguito:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		IMPORTO LAVORI	IMPORTO REQUISITO MINIMO
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.</i>	1 530 550,00	765.275,00
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	2 103 050,00	1.051.525,00
EDILIZIA	E.22	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	5 242 900,00	2.621.450,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	2 284 750,00	1.142.375,00
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.</i>	590 237,11	295.118,55
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: impianti aree esterne</i>	285 844,44	142.922,22
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	313 702,48	156.851,24

Il possesso del requisito verrà dichiarato compilando l'apposita sezione del modello Tabella dei requisiti del concorrente (All. 2.2) in forma di autodichiarazione, inserendo accuratamente tutti i dati richiesti nella tabella e relativi a ciascuno dei servizi riportati.

La comprova del già menzionato requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12 parte V di cui al paragrafo 10.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al paragrafo 10.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

I requisiti di idoneità professionale richiesti per i componenti del gruppo minimo di lavoro devono essere posseduti da ciascun professionista incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto come dettagliate al paragrafo 10.1.1.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 10.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 la mandataria deve possedere almeno una quota pari al 50% del requisito richiesto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi svolti di cui al par. 10.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento

temporaneo nel complesso. I due servizi relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023 la mandataria deve possedere almeno una quota pari al 50% del requisito richiesto.

9.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

I requisiti indicati nell'allegato II.12 parte V di cui al paragrafo 10.1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato dall'art. 38 del citato allegato
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato dall'art. 34 del citato allegato

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità professionale richiesti per i componenti del gruppo minimo di lavoro devono essere posseduti da ciascun professionista incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto come dettagliate al paragrafo 10.1.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 del D. Lgs. 36/2023, poiché si tratta di bene culturale (immobile appartenente al demanio culturale dello Stato), non è consentito l'avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e di ogni altra ulteriore disposizione applicabile.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D) le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice. In mancanza di tale indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari a € 5.467,87 corrispondente al 2% dell'importo del servizio in oggetto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, mediante:

a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di: Banca d'Italia – Tesoreria di Bari - IBAN: IT16X0100003245430400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

- I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
- II. codice IPA: W1QVHY;
- III. codice CIG: 99483706A1;
- IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il Sistema la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

b) con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Bari da depositare presso i relativi uffici, che provvederanno al versamento del controvalore per la costituzione del "deposito provvisorio in contanti", di cui all'articolo 172 delle I.S.T.

In tal caso, l'operatore economico dovrà trasmettere tramite il Sistema la ricevuta del deposito dell'assegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta Amministrativa, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 15 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione/DGUE il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. GARANZIE E POLIZZE

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre, prima della stipula del contratto:

- una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;
- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 43, dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023 avente le seguenti caratteristiche:
 - a. nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.
 - b. nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso tramite il Sistema **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 4/10/2023 pena l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore

ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

15.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta Tecnica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. (NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.)

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il

contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra sul Sistema sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documentazione amministrativa	Documento da caricare su piattaforma
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara (All. 1)
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente (All. 2)
Appendice al DGUE del Concorrente	Modello dichiarazione Gruppo di Verifica (All. 2.1)
Appendice al DGUE del Concorrente	Modello dichiarazione Tabella Riepilogo requisiti speciali (All. 2.2)
Dichiarazione integrativa al DGUE	Dichiarazione integrativa concorrente (All. 3)
Patto di integrità	Patto di integrità di cui all'art. 1 co. 17 della l. 190/2012 (All. 4)
Nomina Responsabile trattamento dati personali	Autocertificazione per nomina Responsabile trattamento dati personali (All. 5)
Eventuale informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679	Informativa privacy concorrente (All. 6)
Regole-sistema-di-e-procurement-della-Pubblica-Amministrazione	Regole-sistema-di-e-procurement-della-Pubblica-Amministrazione (All.8)
PASSOE	PASSOE
Comprova versamento in favore dell'ANAC	Documento generato da piattaforma ANAC
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	
Documento di riconoscimento dei dichiaranti	Documento di riconoscimento dei dichiaranti
Garanzia provvisoria e impegno con eventuale documentazione per la riduzione	Garanzia provvisoria e documentazione a corredo
Comprova assolvimento imposta di bollo	Modello F24 con assolvimento imposta
Offerta tecnica	Documento da caricare su piattaforma
Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.1)	Relazione descrittiva sub-criterio A.1
Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.2)	Relazione descrittiva sub-criterio A.2

Relazione descrittiva della professionalità e adeguatezza dell'offerta (sub-criterio A.3)	Relazione descrittiva sub-criterio A.3
Relazione metodologica per l'esecuzione del servizio (sub-criteri B.1, B.2)	Relazione tecnica sub-criteri B.1, B.2
Relazione metodologica per l'esecuzione del servizio (sub-criterio B.4)	Relazione tecnica sub-criterio B.4
All.7. Modello BIMSO "Specifica Operativa per la verifica del processo BIM" - Offerta di Gestione Informativa del concorrente (da utilizzare per il sub-criterio B.3)	Modello <i>Offerta di gestione informativa (all. 7)</i> - Relazione sub-criterio B.3
Modulo struttura del concorrente per la verifica delle firme per l'offerta tecnica ed economica	Modulo struttura del concorrente per la verifica delle firme per l'offerta tecnica ed economica (All.2.3)
Eventuale altra documentazione	Eventuale altra documentazione
Offerta economica a prezzo fisso	Documento
Offerta economica a prezzo fisso su piattaforma	Scheda – Componente economica

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se

i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che:

- **in caso di RTI e Consorzi**, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato "Forma di partecipazione" il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell'oggetto contrattuale e le attività svolte.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente come di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, numero di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 del Codice
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 del Codice

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) ed i) il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al par. 10.1.1 "gruppo di lavoro": nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, abilitazione specifica richiesta di cui al paragrafo 10.1.1 per ciascuna professionalità indicata
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacchè nella sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla presentazione dei servizi che sulla formulazione della propria offerta
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 2) consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente - ovvero da un procuratore speciale (in tale ipotesi unitamente alla procura in originale ovvero in copia autentica ai sensi del DPR 445/00 debitamente sottoscritta e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) - ai sensi e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" predisposte a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016. (N.B. Ai sensi dell'art. 225, comma 2, del Codice, sino al 31/12/2023 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016).

I riferimenti normativi al D.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 66 del Codice, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione.

Nella Parte II, lettera B – La dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti

elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, conformemente a quanto prescritto nell'art. 119; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

N.B. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e quindi con esclusione della cessione del contratto e dell'affidamento integrale delle attività oggetto del contratto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 119 succitato, nelle parti non citate nel presente articolo e comunque applicabili, ed in ogni caso il comma 12 dello stesso.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 9 del presente disciplinare.

NB: le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 9 co. 3 del Codice, espressamente indicati nella Parte II lettera B.

La Sezione A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare, come previsto dall'art. 96, comma 6, l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate.

Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento.

Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla Sezione B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la Sezione C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro". Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Nella Sezione D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

A) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare;

B) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai par. 10.2 e 10.3 del presente disciplinare;

N.B.:

- Con riferimento ai requisiti di cui al par. 10.3 l’operatore economico dovrà riportare all’interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l’importo dei servizi (i.e. corrispettivo dei servizi), l’importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto al par. 10.3, la data di conferimento dell’incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d’opera cui appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. A tal fine, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. All. 2.2 denominato “Tabella di riepilogo requisiti speciali”), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 10.3 che potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integrante dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all’interno della Parte IV lettera C, punto 1b;
- ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera;
- ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi di cui al par. 10.3 possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l’espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;
- i servizi di cui al par. 10.3 sono quelli iniziati, ultimati e approvati negli ultimi cinque anni ovvero la

parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

- i servizi di cui al par. 10.3 nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima.
- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri³;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA

Al concorrente, oltre alle dichiarazioni previste nel DGUE, è richiesto di compilare la tabella in forma di dichiarazione relativa alla partecipazione alla procedura con il Gruppo di verifica (All. 2.1) composto dalle professionalità responsabili delle verifiche delle diverse discipline della progettazione, oltre al coordinatore al quale è demandata la rappresentanza del gruppo nei confronti della Stazione Appaltante, da sottoscrivere secondo le modalità descritte nella domanda di partecipazione.

Nella predetta dichiarazione il concorrente preciserà anche di non avere conflitti di interessi con i progettisti che hanno redatto il progetto oggetto della verifica.

17.4 TABELLA DI RIEPILOGO DEI REQUISITI SPECIALI

Al concorrente, oltre alle dichiarazioni previste nel DGUE, è richiesto di compilare la tabella riepilogativa, in forma di dichiarazione, dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi (All. 2.2), da sottoscrivere secondo le modalità descritte nella domanda di partecipazione.

17.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.5.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. 3)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura).

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

N.B. Ai sensi del Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 n. 6212 del 30/06/2023, i riferimenti normativi al D.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dichiara, tra l'altro:

I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto*) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 36/2023:

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁴;
- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio

associato/associazione professionale;

- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- III. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

Ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 4⁵ del Codice appalti;

- IV. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- V. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.);
- VI di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VII. di rientrare in uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

17.5.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (All. 4);
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- Attestazione di avvenuto pagamento del **contributo ANAC**;
- **Nomina del Responsabile del trattamento dei dati** (All. 5) L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 32 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali" (All. 6). L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;
- **Documento di identità dei dichiaranti** ai fini delle dichiarazioni in forma di autocertificazione;

Nel caso di studi associati:

- **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

17.5.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

17.5.3.1 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- 17.5.3.1.1 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 17.5.3.1.2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- 17.5.3.1.3 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

17.5.3.2 rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- 17.5.3.2.1 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- 17.5.3.2.2 dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

17.5.3.3 rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o

costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firmadigitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

18. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica formulata da ciascun concorrente dovrà contenere gli elementi che consentono alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) la **professionalità e adeguatezza dell'offerta**, mediante delle relazioni descrittive quale dimostrazione dei sub-criteri esperienziali del tipo "A";
- 2) le **caratteristiche metodologiche dell'offerta**, mediante "Relazioni metodologiche" riferite ai sub-criteri del tipo "B";
- 3) l'**offerta di gestione informativa** per la verifica del processo BIM, riferita al sub-criterio B.3;

Per la trasmissione della propria offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà provvedere a caricare sulla Piattaforma i documenti di seguito indicati.

I documenti dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal concorrente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 18.1.

Nel caso di dichiarazioni sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, allegare la relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto, **pena l'esclusione**.

L'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale specifica.

Si ricorda che, qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione tecnica presentata, dovrà precisare, con documento separato all'interno della busta dell'offerta tecnica, le parti coperte da segreto tecnico ed industriale. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Pertanto, il Concorrente deve inserire, nella documentazione a corredo dell'offerta tecnica, idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "*principio di prova*" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

18.1 "Criterio A" – Professionalità e adeguatezza dell'offerta – Massimo 40 punti

Il Criterio A "*Professionalità e adeguatezza dell'offerta*" – si articola in 3 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

- A.1 - Esperienza del concorrente nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi di assimilabile a quello oggetto di verifica;
- A.2 - Esperienza del concorrente nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi con metodologia BIM;
- A.3 - Esperienza del concorrente nell'applicazione/verifica dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (PEA).

SUB-CRITERIO A.1 – Massimo 20 Punti

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi che abbiano come oggetto **il recupero di immobili esistenti** (anche vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004), che siano da un punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico assimilabili a quello oggetto di verifica.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A.1, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di due) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;
2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento, la categoria ID delle opere verificate/progettate/dirette, oltre che la quota economica di concorrenza;
3. il livello di progettazione effettivamente progettato/verificato con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. i dati dell'immobile;

5. il nominativo del Committente;
6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
7. l'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto.

N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.

La relazione descrittiva del criterio A.1, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione;
- potrà essere accompagnata da un "allegato documentale" contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudo/regolare esecuzione delle opere progettate/dirette/verificate dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

Criterio di valutazione della commissione

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

I. Tipologia del servizio svolto.

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di verifica della progettazione; 2. Servizi di progettazione; 3. Servizi di direzione lavori/esecuzione.

II. Approfondimento del grado di dettaglio del servizio presentato

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. PFTE/definitivo/esecutivo, 2. definitivo/esecutivo; 3. PFTE/definitivo; 4. solo definitivo; 5. solo esecutivo; 6. solo PFTE; 7. solo esecuzione.

SUB-CRITERIO A.2 – Massimo 10 Punti

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nella progettazione/direzione lavori/verifica di interventi con l'utilizzo della metodologia BIM.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A.2, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di due) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;
2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento;
3. il livello di progettazione effettivamente progettato/diretto/verificato con indicazione dell'atto di

- approvazione/validazione;
4. il nominativo del Committente;
 5. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
 6. i dati sulla maturità digitale;
 7. i dati specifici relativi alla metodologia di verifica e/o di coordinamento applicata;
 8. i dati specifici del servizio riferiti alle tipologie di verifiche effettuate;

N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.

La relazione descrittiva del criterio A.2, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 contenenti almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene, oltre a grafici/disegni/foto che il concorrente riterrà utili a descrivere il servizio svolto.

Criterio di valutazione della commissione

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

I. Tipologia del servizio svolto.

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di verifica della progettazione; 2. Servizi di progettazione; 3. Servizi di esecuzione;

II. Approfondimento del grado di dettaglio del servizio presentato.

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione:

1. Livello di maturità digitale raggiunta dal processo e dai modelli;
2. Metodologia di coordinamento/verifica del processo e dei modelli;
3. Tipologia delle verifiche adottate.

SUB-CRITERIO A.3 – Massimo 10 Punti

Il concorrente dovrà comprovare la propria esperienza nell'applicazione e verifica dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (PEA) di livello nazionale/internazionale.

Il concorrente presenterà una **relazione descrittiva** del criterio A3, nella quale, con riferimento ad uno o più servizi (con un massimo di tre) svolti, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. l'oggetto del servizio eseguito;
2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti),

oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento;

3. il livello di progettazione effettivamente raggiunto/verificato (ai sensi dell'art. 23 del Codice), con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. i dati dell'immobile;
5. il nominativo del Committente;
6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
7. il protocollo di sostenibilità applicato;
8. il livello di certificazione raggiunto.

N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.

La relazione descrittiva del criterio A.3, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;
- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnata al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione.

Criterio di valutazione della commissione

Sulla base della completezza delle informazioni fornite (saranno pertanto oggetto di minor valutazione le descrizioni generiche e nelle quali non sia ben distinguibile la prestazione effettivamente eseguita), la Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi, posti in ordine di rilevanza:

I. Ruolo svolto.

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Servizi di progettazione (design e construction review); 2. Servizi di verifica ed esecuzione (commissioning);

II. Tipo di certificazione ottenuta.

Si attribuirà maggior peso ai servizi secondo la seguente scala di rilevanza ai fini della valutazione: 1. Progetti certificati con il protocollo LEED, 2. Progetti certificati con altri protocolli di sostenibilità; III. Livello di certificazione raggiunto secondo il relativo protocollo

18.2 “Criterio B” – Caratteristiche metodologiche dell’offerta – Massimo 60 punti

Il Criterio B “*Caratteristiche metodologiche dell’offerta*” – si articola in 4 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

B.1 - Metodologia operativa: Piano delle verifiche proposto;

B.2 - Metodologia operativa: Reportistica proposta per il processo di verifica;

B.3 - Metodologia operativa per il processo BIM: Offerta di gestione informativa del concorrente;

B.4 – Qualità del gruppo di lavoro, Organizzazione e strumentazione dello stesso e gestione

dei rapporti con la Stazione Appaltante;

NOTA: ai fini dell'ottenimento del migliore punteggio per la propria proposta, il concorrente dovrà esporre la propria metodologia di verifica in maniera chiara e sintetica e secondo punti chiave. La sovrabbondanza descrittiva è da sconsigliarsi e comunque non si dovrà superare le 6 facciate per la relazione relativa ai sub-Criteri B.1, B.2.

SUB-CRITERIO B.1 – Massimo 20 Punti

Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza nella pianificazione, organizzazione e gestione del processo di verifica con particolare riferimento al livello di approfondimento ed alla multidisciplinarietà delle verifiche.

Il concorrente presenterà una proposta di Piano delle verifiche, che avrà ad oggetto la verifica delle prestazioni progettuali richieste nel Capitolato Tecnico Prestazionale (all.9), relativo al servizio da affidare, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale medesimo.

Criterio di valutazione della commissione

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base della rispondenza del piano delle verifiche proposto alle seguenti esigenze:

- pianificazione del controllo e delle attività specifiche previste per ciascun aspetto da sottoporre a verifica;
- sistema e modalità di conduzione della verifica (saranno valutate maggiormente le proposte di verifiche in itinere);
- efficacia della metodologia proposta rispetto alla prevenzione del verificarsi di necessità di modifiche contrattuali in corso d'opera;
- efficacia della metodologia rispetto all'introduzione di modifiche e/o revisioni del progetto in fase di verifica;
- sistemi di pianificazione e controllo adottati per l'attività ispettiva sui documenti e sugli elaborati progettuali prodotti dai progettisti;
- modalità e mezzi di riduzione dei tempi di verifica e per la gestione delle criticità e delle conseguenti azioni correttive;
- modalità della verifica del processo BIM, compresa una eventuale verifica preliminare all'inserimento degli elaborati nell'applicativo "Update" dell'Agenzia del Demanio;
- modalità di verifica della rispondenza tra le informazioni contenute nei modelli BIM con quelle presenti negli altri elaborati progettuali;
- modalità di verifica del modello BIM, con particolare riferimento alla completezza del set informativo e delle esportazioni nel formato interoperabile .ifc;

SUB-CRITERIO B.2 – Massimo 10 Punti

Il concorrente dovrà dimostrare l'efficacia della propria proposta di Piano delle Verifiche (sub-criterio B.1), accompagnando questo con una proposta di sistema di reportistica da utilizzare per i rapporti con la Stazione Appaltante e l'Operatore da verificare

Il concorrente presenterà una proposta di Reportistica di verifica, a corredo della propria proposta di Piano delle Verifiche.

Criterio di valutazione della commissione

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base della rispondenza dei report di verifica proposti alle seguenti esigenze:

- immediata comprensibilità e completezza degli obiettivi della scheda di report;
- chiarezza ed esaustività delle informazioni contenute;
- sinteticità e chiarezza dei giudizi finali;
- possibilità di rimando ad approfondimenti ulteriori;
- gestione delle non conformità;
- completezza delle informazioni sul sistema di verifica e sui risultati del processo BIM;
- completezza delle informazioni sulle verifiche del modello BIM;
- evidenza della verifica della rispondenza delle informazioni del modello BIM rispetto a quelle degli elaborati progettuali.

SUB-CRITERIO B.3 – Massimo 15 Punti

Il concorrente dovrà dimostrare la propria competenza in merito alla verifica dell'intero processo BIM e dei relativi modelli.

Il concorrente compilerà il documento "Offerta di gestione informativa" sulla base del format (all. 7) fornito in fase di gara. L'Offerta di gestione informativa dovrà avere una lunghezza massima di 30 pagine, inclusi gli allegati (le ulteriori facciate non saranno valutate).

Criterio di valutazione della commissione

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base del livello di completezza e di dettaglio dell'Offerta di Gestione Informativa rispetto alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Tecnico Prestazionale nonché in riferimento alla strutturazione del processo BIM interno all'Agenzia del Demanio.

SUB-CRITERIO B.4 – Massimo 15 Punti

Il concorrente dovrà dimostrare l'efficacia della propria organizzazione e la qualità dell'intero gruppo di verifica, con particolare riferimento al coordinamento interno, alle interlocuzioni con la Stazione Appaltante e con i progettisti, alla disponibilità di attrezzature e strumenti informatici.

Il concorrente compilerà la relazione sulla **Qualità del gruppo di lavoro, Organizzazione e strumentazione dello stesso / sub-criterio B.4**, nella quale illustrerà le seguenti tematiche:

- a. l'organigramma del gruppo di verifica con le specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità in relazione a ciascuna delle parti del servizio da verificare ed alle aree disciplinari che interessano il progetto in relazione all'esperienza curriculare (appositamente documentata nei cv allegati);
- b. la strumentazione in proprio possesso;
- c. il funzionamento del gruppo di verifica, le forme di coordinamento e di organizzazione tra i responsabili del team, le sotto-strutture di supporto all'attività dei responsabili e le modalità, tempistiche, e mezzi di comunicazione con la Stazione Appaltante;

La relazione descrittiva del criterio B.4, inoltre:

- dovrà essere presentata nel formato A4;

- non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, escluso il frontespizio;
- dovrà essere accompagnata da un **fascicolo unico dei curricula** contenente:
 - introduzione sintetica del gruppo di verifica e delle rispettive competenze con indice (max 1 pagina);
 - sintetica descrizione dei curricula dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro (max 3 pagine) contenente le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità per la verifica ed eventuali specifiche qualifiche.

Il fascicolo sarà sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti firmatari dell'offerta tecnica.

Criterio di valutazione della commissione

La Commissione Giudicatrice attribuirà il relativo punteggio sulla base del livello di completezza e la multidisciplinarietà del gruppo indicato per la verifica, la disponibilità della strumentazione, la metodologia di organizzazione e comunicazione del gruppo al suo interno e nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Gli apporti multidisciplinari e l'esperienza globale del team di verifica verranno valutati dal fascicolo unico contenente i curricula professionali dei soggetti indicati.

19. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA A PREZZO FISSO

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, per esigenze di funzionamento del Sistema, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, l'"Offerta economica a prezzo fisso" secondo la procedura e le modalità previste.

L'"Offerta Economica", è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema del valore "0" (unico valore consentito dalla scheda di offerta).

Tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 17.1.

Si precisa che l'offerta economica formulata da un RTP da costituirsi, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti.

Alla luce delle indicazioni della Delibera ANAC 343 del 20/7/2023, delle disposizioni ivi richiamate, con particolare riferimento alla Legge 21/4/2023 n. 49, nonché alle disposizioni di cui dell'art. 8 comma 2 ultima parte del D. Lgs. 36/2023, dell'art. 41 comma 15 con l'All. I.13 del medesimo, come pure previsto dall'art. 108 comma quinto del D. Lgs. 36/2023, l'elemento relativo al prezzo sarà

mantenuto fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI DI VALUTAZIONE			RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI	
OFFERTA TECNICA	A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Relazione descrittiva A1; Relazione descrittiva A2; Relazione descrittiva A3	Valutazione qualitativa	P _A = 40	P _{A1} = 20
						P _{A2} = 10
						P _{A3} = 10
	B	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica (B1, B2); Relazione tecnica B3; Relazione tecnica B4	Valutazione qualitativa	P _B = 60	P _{B1} = 20
P _{B2} = 10						
P _{B3} = 15						
P _{B4} = 15						

20.1 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = A1_i * P_{A1} + A2_i * P_{A2} + A3_i * P_{A3} + B1_i * P_{B1} + B2_i * P_{B2} + B3_i * P_{B3} + B4_i * P_{B4}$$

dove:

- K_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;
- i è l'offerta i-esima;
- **A1_i, A2_i, A3_i, B1_i, B2_i, B3_i, B4_i**, il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per il sub-elemento di valutazione qualitativo relativo: è un coefficiente compreso tra 0 (valore minimo) ed 1 (valore massimo), secondo la scala di valutazioni riportata al seguente par 21.2;
- P_A (1,2,3) e P_B (1,2,3,4) sono i fattori ponderali di ciascun sub-peso relativo al corrispondente sub-criterio (quantitativo o qualitativo).

20.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I coefficienti A(1,2,3)_i, e B(1,2,3,4)_i, relativi ai criteri di valutazione di tipo qualitativo delle precedenti tabelle, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Ciascun Commissario – infatti - attribuirà, per ciascun sub-elemento qualitativo oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco:

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;

- il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa.

Il coefficiente medio così ottenuto, assunto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore uguale a cinque, sarà moltiplicato per il corrispondente sub-peso (fattore ponderale), ottenendo così il punteggio complessivo per l'elemento di valutazione qualitativo.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELL' OFFERTA

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il RUP, avvalendosi, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anomale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che appaiano anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, ai sensi dell'art. 110 comma 2, di spiegazioni sull'offerta proposta, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- l'economia del processo relativo ai servizi prestati;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi oggetto di affidamento;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente ed esclude, ai sensi dell'art. 110 comma 5 se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente l'offerta proposta, tenendo conto degli elementi di cui sopra, oppure se l'offerta è anomala in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41 comma 13.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stessa può di regola, lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione dedicata alla procedura.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Si segnala che l'Amministrazione, per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (cosiddetta di inversione procedimentale) e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa secondo quanto precisato nei successivi paragrafi.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5/10/2023, alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema - "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Si precisa che alla prima seduta di gara (e alle successive sedute pubbliche), i concorrenti, potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica nei giorni e orari che saranno tempestivamente comunicati mediante l'"Area comunicazioni" del Sistema ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Le date delle sedute pubbliche saranno preventivamente comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione rende visibile ai concorrenti:

- i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e comunicherà la proposta di aggiudicazione al RUP.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anomale, la Commissione chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che, all'esito dell'attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al paragrafo 20.

L'eventuale verifica di anomalia dell'offerta avverrà quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione provvederà a comunicare alla Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGGIO DI GARA - CONFERMA DELLA GRADUATORIA

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il Seggio di gara all'uopo nominato, procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria.

Il seggio procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 16, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che alla prima seduta pubblica potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 90 co. 1, del Codice.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, dal Seggio di gara (organo preposto) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora sia necessaria la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al par. 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività di cui al precedente par. 14.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

N.B. All'atto della stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo una-tantum per tutti gli atti e documenti riguardanti la presente procedura di selezione e l'esecuzione del l'appalto.

27. MODIFICA DEL CONTRATTO

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non esplicitamente esposto, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 e s.s.mm.ii. (articolo in vigore sino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 225, comma 1, del Codice), dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e dal Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016). L'indirizzo a cui inviare l'istanza di accesso è dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it.

32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. Si allegano al riguardo "Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679", da restituire debitamente sottoscritte dal concorrente in forma digitale.

33. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti,

patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

II Responsabile Area Tecnica

Ing. Davide Ardito

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Valentina Guglielmi

Allegati del Disciplinare:

- All.1 Modello di domanda di partecipazione;
- All.2. Modello del DGUE;
- All.2.1. Modello del Gruppo di verifica;
- All.2.2 Modello Tabella riepilogativa dei requisiti del concorrente;
- All.2.3. Modello struttura del concorrente per la verifica delle firme dell'offerta tecnica;
- All.3. Dichiarazione integrativa;
- All.4. Modello del patto di integrità;
- All.5. Autocertificazione nomina del Responsabile del trattamento dei dati;
- All.6. Documento Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE2016/679;
- All.7. Modello BIMSO "Specifica Operativa per la verifica del processo BIM" – Offerta di Gestione Informativa del concorrente (da utilizzare per il sub-criterio B.3);
- All.8.Regole-sistema-di-e-procurement-della-Pubblica-Amministrazione;
- All.9 Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio di verifica della progettazione;
- All.9.1 Determinazione corrispettivi;
- All.10 Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio di progettazione da verificare;
- All.10.1 Specifica Metodologica BIM (BIMSM) del servizio di progettazione;
- All.11 Linee Guida del processo BIM del servizio di progettazione da verificare;
- All.12 Linee Guida del processo BIM del servizio di verifica.